



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

ORDINANZA n. 34 del 22 AGO. 2019

IDENTIFICAZIONE DEI MEZZI OPERATIVI NEI PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 84/1994 e le sue successive modifiche e integrazioni, in particolare: a) l'art. 6 comma 1 che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale, comprendente i porti di Venezia e Chioggia; b) l'art 24 che attribuisce alle Autorità di Sistema Portuale poteri di vigilanza e controllo in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed i connessi poteri di polizia amministrativa;

VISTO il Decreto 7 marzo 2017, n. 64 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che nomina il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale;

VISTA la propria Ordinanza n. 156/2002 relative alla disciplina delle funzioni di vigilanza e controllo e dei connessi poteri di polizia amministrativa in materia di sicurezza, igiene del lavoro e ambiente nel porto di Venezia;

CONSIDERATO che, ai fini della presente ordinanza, per imprese portuali si intendono tutte le imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16 della legge 94/94 e ss.mm.ii, concessionarie e non concessionarie ai sensi dell'art. 18 stessa legge, per conto proprio o di terzi;

CONSIDERATA la necessità di adeguare le norme in relazione al mutare del quadro normativo e dell'organizzazione delle attività portuali;

CONSIDERATA la necessità che tutti i mezzi operativi siano facilmente identificabili ai fini di garantire la sicurezza e la vigilanza nelle operazioni portuali;

IN VIRTÙ dei poteri conferiti,



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

ORDINA

Articolo 1 – Identificazione dei mezzi operativi

Per mezzi operativi si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

AUTOCARRO	LOCOMOTORE
AUTOCISTERNA	MOTOSPAZZATRICE
AUTOGRU DA PIAZZALE	MOTRICE / TRATTORE
AUTOGRU DI BANCHINA	NASTRO TRASPORTATORE
CARR. ELEVATORE INF 12 TON	PALA MECC. CINGOLATA
CARR. ELEVATORE SUP 12 TON	PALA MECC. GOMMATA
CARRO FERROVIARIO	PIANALE / RIMORCHIO
CARRO PONTE DA DEPOSITO	PONTE DI BANCHINA
CVS (TOP HANDLER)	PORTAINER
DUMPER	REACH STACKER
ESCAVATORE	TORRE ASPIRANTE
FRONT LOADER	TRANSTAINER GOMMATO
GRU DI BANCHINA	TRATTORE SPINGI CARRO

Tutte le Imprese Portuali dovranno apporre sui propri mezzi operativi (siano essi di proprietà, a noleggio o in comodato):

- ragione sociale;
- numero aziendale.

Articolo 2 – Registrazione nei registri dei mezzi operativi

Tutte le Imprese Portuali devono registrare i propri mezzi operativi in uso negli specifici registri informatici all'uopo predisposti dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale riportando tutti i dati richiesti.

Articolo 3 – Manutenzione delle macchine operatrici e dei rotabili

I mezzi operativi devono essere sottoposti a regolare manutenzione in relazione alle vigenti normative in materia ed al libretto d'uso e manutenzione degli stessi.



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

Articolo 4 – Sanzioni

I contravventori alle norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, saranno perseguiti a norma del Codice della Navigazione e sono sanzionabili in via amministrativa ai sensi degli artt. 1174 e 1175 del Codice della Navigazione.

Articolo 5 – Disposizioni finali

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato ed è fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.

È contestualmente abrogata l'Ordinanza n. 14/1996.

IL PRESIDENTE
Pino Musolino